



Repubblica italiana
Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere
Dott.ssa Maria Stella Iacovelli	Referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Stefania Gambardella	Referendario
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2021;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visti gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla deliberazione n. 5 del 10 marzo 2006 e dalla deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010 resa dalle Sezioni riunite in sede di controllo;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Selargius (CA) con nota n. 0047159 del 18/10/2021 e trasmessa a questa Sezione dal Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna con nota assunta al protocollo della Corte con il numero 0006884 del 2 dicembre 2021;

Vista la nota prot. n. 0007048 del 6 dicembre 2021 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Referendario Lucia Marra;

Vista l'ordinanza n. 24/2021 con cui il Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per la Camera di consiglio del 15 dicembre 2021 per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Lucia Marra;

PREMESSO IN FATTO

1. Il Sindaco del Comune di **Selargius** (CA), con la nota citata in premessa, chiedeva a questa Sezione di esprimere un parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sul seguente quesito: *se, nell'ipotesi in cui si verifici, nell'ambito della procedura di affidamento di un contratto di appalto, il subentro di una Amministrazione pubblica ad altra che vi ha dato inizio, "l'Amministrazione che ha avviato la procedura di gara con la determinazione a contrarre, approvando il quadro economico dell'appalto e determinando la percentuale di incentivi spettante, può condizionare tale quantificazione nei confronti dell'Amministrazione subentrante, oppure se ogni Amministrazione può decidere in funzione della sua porzione di attività, consentendo, pertanto all'Amministrazione subentrante di rivedere il quadro economico dell'appalto e rideterminare, per la sua parte di attività, il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti (Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione) in applicazione dell'art. 113 e del proprio regolamento sugli incentivi".*

L'istanza formulata dall'amministrazione perveniva a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna che, valutata preliminarmente la ricevibilità soggettiva e sommariamente l'ammissibilità oggettiva della richiesta, la rimetteva alla Sezione con nota assunta al protocollo della Corte con il n. 0006884 del 2 dicembre 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva e oggettiva.

Secondo il consolidato orientamento della magistratura contabile, con riguardo all'esame di una richiesta di parere presentata ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre preliminarmente verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta stessa sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo.

Sul primo aspetto, trattasi di istanza che non presenta profili di inammissibilità soggettiva, in quanto avanzata nel rispetto delle ordinarie forme rituali, cioè per il tramite del CAL Sardegna, e sottoscritta dal Sindaco del Comune interessato, nella qualità di rappresentante legale generale dell'ente stesso ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000.

Ai fini dell'ammissibilità sotto il profilo oggettivo, occorre procedere alla verifica della riconducibilità del quesito nel perimetro della "materia di contabilità pubblica", così come delineato dalla giurisprudenza contabile ai fini dell'esercizio della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il vaglio del requisito in discorso viene compiuto facendo applicazione dei criteri di massima definiti sia dalla Sezione delle Autonomie (n. 5/SEZAUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia dalle Sezioni riunite in sede di controllo (in particolare, la deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) che hanno accolto una nozione di contabilità pubblica coincidente "*con il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti locali*" e che attiene alla disciplina dei bilanci, all'acquisizione delle entrate, all'organizzazione finanziaria-contabile, alla gestione della spesa, all'indebitamento e alla

rendicontazione: in via più generale, tutti quei profili idonei ad avere impatto sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio; ricomprendendovi, altresì, questioni non afferenti alla contabilità pubblica in senso stretto, ma che investono l'interpretazione di limiti e divieti *"strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa"* e che conseguentemente pongono problematiche ermeneutiche di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG).

Alla luce di numerosi pareri resi dalla Corte nelle sue articolazioni territoriali di controllo (*ex multis*, Sezione controllo Toscana n. 186/2017/PAR, n. 80/2021/PAR e n. 83/2021/PAR; Sezione controllo Emilia-Romagna n. 11/2021/PAR; Sezione controllo Veneto n. 198/2018/PAR) e di due più recenti pronunce della Sezione delle Autonomie su questioni di massima (delibera n. 10/SEZAUT/2021/QMIG e delibera n. 16/SEZAUT/2021/QMIG), la rilevanza in termini di contabilità pubblica di quesiti, anche solo di carattere interpretativo, relativi agli incentivi per le funzioni tecniche va consolidandosi muovendo dalla considerazione che la materia riferita all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 è per sua natura attratta all'area della contabilità pubblica, in quanto concernente normativa e atti applicativi disciplinanti una attività finanziaria relativa alla gestione delle spese dell'ente (di investimento e di personale).

Ai fini della ammissibilità del parere sotto il profilo oggettivo, costituisce, altresì, *ius receptum* il principio secondo il quale la richiesta, pur originando da un'esigenza gestionale dell'ente, deve rimanere circoscritta al piano generale e astratto dell'interpretazione di una disposizione dal significato controverso, essendo viceversa preclusa l'indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri che determinerebbero *"l'inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali dell'ente territoriale"* (cfr. SS.RR. in sede di controllo, delibera n. 54/2010 cit.). Diversamente, *"detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di preconstituire una causa"*

giustificativa di esonero di responsabilità” (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Con specifico riferimento al quesito posto dal Comune di Selargius (CA), il Collegio, alla luce delle considerazioni esposte e dando continuità alla posizione assunta dalla Corte in punto di ammissibilità dei quesiti inerenti alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, valuta il parere richiesto attinente alla “materia di contabilità pubblica”, implicando il corretto utilizzo di risorse pubbliche e, più in generale, il controllo della dinamica di spesa nell’ottica del costante mantenimento degli equilibri di bilancio e di una sana gestione finanziaria.

Valuta, altresì, il quesito dotato dei prescritti requisiti di generalità ed astrattezza.

2. Merito

Passando a trattare il merito della questione, appare funzionale allo sviluppo del parere soffermarsi brevemente sul contenuto della norma di cui si richiede la corretta interpretazione e sulla ratio sottostante, rinviando invece, per un excursus della articolata disciplina degli incentivi tecnici, al puntuale quadro ricostruito in precedenti delibere delle Sezioni di controllo della Corte dei conti (in particolare, cfr. Sezione controllo Marche, delibera n. 7/2019/VSG; Sezione delle Autonomie, delibera n. 10/SEZAUT/2021 cit.).

Con l’art. 113 del Codice dei contratti pubblici il legislatore ha dato attuazione all’art. art. 1, lett. *rr*) della legge di delega n. 11/2016 relativa al recepimento delle direttive comunitarie n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE. In base al criterio direttivo contenuto nella delega, il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici è correlato a determinate e specifiche attività di natura “tecnica”, quali quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto, al fine di accrescere l’efficienza e l’efficacia nella realizzazione ed esecuzione degli appalti, evitando dilatazione dei tempi e ricorso a varianti. Il comma 1 dell’art. 113 citato stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell’intervento e conseguentemente sul bilancio della stazione appaltante, mentre i commi successivi

definiscono il perimetro delle attività con riferimento alle quali può essere riconosciuto l'incentivo economico e, soprattutto, principi, criteri e limiti quantitativi cui le amministrazioni devono attenersi nella modulazione e corresponsione dello stesso. In particolare, il comma 3 rimette alla contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, la fissazione di modalità e i criteri di riparto di una quota (pari all'80 per cento) delle risorse che la stazione appaltante accantona al fondo di bilancio destinato agli incentivi per le funzioni tecniche.

Al riguardo il Consiglio di Stato (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Parere 3 febbraio 2021, n. 145 sullo Schema di decreto recante "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) ha ribadito la necessità di rispettare l'ordine temporale e logico fondato sulla priorità del regolamento rispetto all'accordo in sede di contrattazione decentrata integrativa sugli specifici criteri di ripartizione del fondo. Secondo la principale novità procedurale contenuta nell'art.113 citato rispetto alla disciplina previgente, infatti, il regolamento individua le percentuali per ciascuna delle attività (lavori, servizi e forniture) ed esse costituiscono il presupposto logico per la fissazione in sede di contrattazione integrativa dei coefficienti per il calcolo dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro, dei differenti livelli di responsabilità e della complessità degli appalti. La ratio sottostante alla misura è stata evidenziata in più occasioni dalla magistratura contabile che ha definito gli incentivi come un *"complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati all'adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell'incentivo"* (Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018/QMIG); si tratta di un surplus di retribuzione che in chiave premiale – e derogatoria rispetto al principio della omnicomprensività della retribuzione ordinaria – viene riconosciuto a dipendenti specificamente individuati in funzione dello svolgimento di prestazioni altamente qualificate che, ove fossero svolte invece da soggetti esterni, sarebbero da

considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell'ente pubblico (cfr. Sezione controllo Lazio, n. 60/2020/PAR; Sezione delle Autonomie, n. 10/2021/QMIG).

La via della valorizzazione delle professionalità interne all'amministrazione si è rafforzata a seguito dell'evoluzione normativa dell'istituto che, in attuazione del principio contenuto nella legge delega, ha spostato l'ambito applicativo dell'incentivo dalla progettazione alla programmazione e realizzazione degli interventi, integrando l'obiettivo premiale con quello di razionalizzazione della spesa da intendere come attività tesa ad evitare l'aggravio di oneri dovuto a tempi e costi non preventivati e/o per l'esecuzione non conforme agli standard qualitativi concordati (cfr. Sezione controllo Toscana, delibera n. 186/2017/PAR; Sezione controllo Friuli Venezia Giulia, delibera n. 43/2021/PAR).

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, si possono enucleare alcuni aspetti di rilievo ai fini della definizione dello specifico quesito sottoposto dal Comune di Selargius (CA).

In primo luogo, il legislatore ha riconosciuto ad ogni amministrazione pubblica – proprio in considerazione della ratio posta a fondamento dell'istituto – la potestà regolamentare finalizzata alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 citato, nonché della eventuale riduzione dell'incentivo in presenza di incremento dei costi o dei tempi in difformità dalla disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici. All'esercizio della potestà regolamentare si aggiunge l'attività di concertazione in sede di contrattazione decentrata integrativa cui è rimessa la definizione delle precise percentuali di incentivo dovute alle differenti figure professionali al fine di garantire una diretta corrispondenza tra l'emolumento e l'attività da compensare. In ordine al rilievo che, nella articolata procedura per il riconoscimento dei benefici economici agli aventi diritto, assume il regolamento, la Corte dei conti si è espressa in più occasioni nell'esercizio della funzione consultiva: *ex multis*, la Sezione di controllo per la Regione Veneto con la delibera n. 72/2019/PAR e, più recentemente, la Sezione di

controllo per l'Emilia Romagna con la deliberazione n. 43/2021/PAR, in cui è stato precisato che *"l'approvazione del regolamento comunale non è determinante ai fini della costituzione del fondo, essendo l'ente autorizzato direttamente dalla legge a procedere all'accantonamento nei limiti massimi previsti (2%), ma è condizione necessaria per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto, attraverso la definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, in relazione alle funzioni espletate, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa"*.

La fase attuativa della disciplina normativa dettata dall'art. 113 citato risulta, pertanto, connotata da profili e scelte significativamente discrezionali che consentono a ciascuna amministrazione pubblica di declinare la relativa potestà regolamentare in misura coerente e compatibile sia con la propria struttura organizzativa, sia con la propria capacità finanziaria, e considerando il modello e la qualità di relazioni sindacali interne. Riprendendo quanto precisato dalla Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia n. 43/2021/PAR *"l'incentivazione rappresenta un compenso accessorio la cui definizione di dettaglio è lasciata alle singole amministrazioni sulla base di una dinamica regolatoria, in parte esogena (la legge), in parte endogena (regolamento e contrattazione); regolamento e contratto concorrono, quindi, insieme all'individuazione delle concrete misure attuative finalizzate all'attribuzione dei diritti economico-patrimoniali nel solco del principio della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego"*.

L'autonomia riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici in tale ambito trova ulteriore conferma nel comma 2 dell'art. 113, laddove il legislatore contempla la possibilità che le stesse introducano, attraverso contratti o convenzioni, modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, con la conseguente mancata costituzione del fondo di cui al comma 1.

Un secondo elemento da considerare è l'impatto finanziario che la misura determina sul bilancio dell'Ente, considerando che le amministrazioni provvedono a destinare al fondo una quota non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara

nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti. Tali stanziamenti costituiscono, pertanto, la provvista delle risorse a disposizione per la realizzazione complessiva dell'appalto e, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie *"l'allocazione in bilancio degli incentivi tecnici (...) ha l'effetto di conformare in modo sostanziale la natura giuridica di tale posta, in quanto finalizzata a considerare globalmente la spesa complessiva per lavori, servizi o forniture, ricomprendendo nel costo finale dell'opera anche le risorse finanziarie relative agli incentivi tecnici"* (delibera n. 6/SEZAUT/2018/QMIG e delibera n. 15/SEZAUT/2019/QMIG).

Sulla gestione contabile degli incentivi tecnici si è espressa anche la Commissione Arconet approvando la modifica al paragrafo 5.2 del principio applicato della contabilità finanziaria nel senso che *"Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016 (...) sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate (...) Fondi incentivanti il personale (legge Merloni). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale"*.

La corretta procedura di contabilizzazione degli incentivi tecnici, come puntualmente specificata nel principio contabile, è strettamente correlata al mantenimento degli equilibri di bilancio, esigendo, pertanto, che ciascuna amministrazione, nella fissazione dei coefficienti per la costituzione del fondo e per la conseguente ripartizione tra gli aventi diritto, valuti attentamente la sostenibilità finanziaria della spesa *"stante la necessità di assicurare un corretto uso delle risorse pubbliche e preservare una sana gestione finanziaria"* (Sezione controllo Lombardia, delibera n.

310/2019/PAR).

Terzo aspetto da considerare ai fini della corretta interpretazione e applicazione dell'art. 113 citato, e conseguentemente della definizione del quesito sottoposto al vaglio della Sezione, è il riferimento letterale della norma all'"amministrazione aggiudicatrice" dell'appalto. In tal senso il legislatore ha stabilito un vincolo tra la responsabilità derivante dalla gestione della procedura di selezione del contraente, connessa alla realizzazione dell'intervento e alla erogazione della spesa finale, e la potestà regolamentare esercitata in ordine alla quantificazione degli incentivi tecnici. Tale livello di responsabilità complessiva non sembra potersi riscontrare in una amministrazione pubblica che abbia avviato la procedura d'appalto nei limiti della sola adozione della determina a contrarre. Quest'ultima, infatti, è strumento che consente all'amministrazione di esternare la propria volontà di rivolgersi al mercato per l'acquisizione di beni, lavori o servizi; essa non ha tuttavia efficacia provvedimentale, risultando atto inidoneo a costituire, in capo a terzi, posizioni di interesse qualificato e, peraltro, il suo carattere endoprocedimentale non la rende suscettibile di autonoma impugnazione (TAR Campania, Sez. V, 5/9/2018 n. 5380). Il quadro economico dell'intervento da realizzare, comprensivo della percentuale per gli incentivi tecnici spettanti ai dipendenti, seppure già incluso nella determina a contrarre come previsto dall'art 16 del DPR n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), vigente nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies del D.lgs. 50/2016, può essere predisposto con progressivo approfondimento in base al livello di progettazione al quale si riferisce ed è suscettibile di variazioni che dovessero risultare via via necessarie. In tale direzione anche il pronunciamento della Corte dei conti in ordine alla compatibilità di modifiche alla quantificazione degli incentivi tecnici in relazione allo *ius variandi* in fase di esecuzione del contratto (cfr. Sezione controllo Puglia, deliberazione n. 162/2018/PAR), con conseguente adattamento del relativo quadro economico.

L'elemento della responsabilità dell'amministrazione titolare dell'appalto si coniuga

con la centralità del momento programmatico che l'attuale versione della norma sugli incentivi tecnici ha esaltato e che ha determinato la giurisprudenza contabile più recente ad affermare *"come non possa escludersi, in astratto e a priori, che degli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico (e quindi in fase di indizione del bando con relativa definizione dell'importo a base di gara) trovino copertura in bilancio e, quindi, parimenti la loro successiva inclusione nel nuovo quadro economico"* (così Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 43/2021/PAR citata; cfr. anche Sezione controllo Puglia, delibera n. 103/2021/PAR; Sezione controllo Emilia-Romagna, delibera n. 56/2021).

Le considerazioni sopra esposte portano quindi ad escludere, in assenza di una espressa base normativa, che possa configurarsi un condizionamento nella quantificazione degli incentivi tecnici sulla base di un regolamento adottato da una amministrazione pubblica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice. Il comma 5 dell'art. 113 citato avvalorava tale interpretazione prevedendo espressamente l'ipotesi in cui l'accantonamento delle risorse per gli incentivi determinato dall'amministrazione aggiudicatrice costituisce, invece, parametro presupposto per la quantificazione degli emolumenti economici accessori da riconoscere ai soggetti che abbiano svolto le funzioni tecniche per conto della stessa, ma in qualità di dipendenti di una diversa amministrazione (una centrale unica di committenza). Una previsione che si fonda sul rapporto sinallagmatico tra prestazioni del personale e controprestazione a carico dell'amministrazione che beneficia dell'espletamento delle attività tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 citato. E' in virtù di tale stretta correlazione che il legislatore ancora alla potestà regolamentare del soggetto aggiudicatore dell'appalto la determinazione quantitativa degli incentivi da corrispondere al personale specificamente individuato.

Alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, pertanto, si ritiene che all'Amministrazione subentrante nella procedura di affidamento di un contratto è consentito – sulla base di adeguato corredo motivazionale a garanzia del rispetto del

principio costituzionale di buon andamento - rivedere il relativo quadro economico ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti in applicazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e del proprio regolamento, non risultando a tal fine vincolante la quantificazione delle medesime percentuali contenuta nella determinazione a contrarre adottata da altra Amministrazione pubblica che aveva precedentemente avviato la procedura di appalto.

P.Q.M.

la Sezione adita esprime il parere nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Selargius e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2021, tenuta parzialmente da remoto ai sensi dell'art. 85, e, in particolare, il comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

IL RELATORE

Lucia Marra

IL PRESIDENTE

Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 4 gennaio 2022

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus